



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 26/2020

Il Presidente

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: "Misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

VISTO il DPCM in data 9 marzo 2020 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

VISTO in particolare l'articolo 84, comma 4, lettera e), del decreto-legge n. 18 del 2020;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle misure stabilite con gli indicati atti normativi disponendo un'ulteriore modifica del calendario delle prossime udienze camerali e pubbliche, anche al fine di tener conto del periodo di sospensione previsto dall'art. 84 del richiamato decreto-legge n. 18 del 2020 e in attesa della messa a punto della procedura di collegamento da remoto che assicuri la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati;

TENUTO CONTO delle difficoltà rappresentate dal Foro veneto in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica, in particolare a seguito delle misure urgenti adottate, per la Regione Veneto, dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, con ordinanza in data 22 febbraio 2020;

SENTITO l'Avvocato distrettuale dello Stato di Venezia;

SENTITO il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia;

D'intesa con i Presidenti della Seconda e della Terza Sezione di questo Tribunale



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 26/2020

Il Presidente

DECRETA

Art. 1
Calendario delle udienze

Il calendario delle udienze, sia camerali sia di merito, previste dalla data odierna al 31 maggio 2020, è il seguente:

8 aprile 2020 – camera di consiglio della Prima Sezione
8 aprile 2020 – camera di consiglio della Terza Sezione
8 aprile 2020 – camera di consiglio della Seconda Sezione

22 aprile 2020 – camera di consiglio della Prima Sezione
22 aprile 2020 – camera di consiglio della Terza Sezione
29 aprile 2020 – camera di consiglio della Seconda Sezione

6 maggio 2020 – camera di consiglio della Prima Sezione
6 maggio 2020 – camera di consiglio della Terza Sezione
14 maggio 2020 – camera di consiglio della Seconda Sezione

20 maggio 2020 – camera di consiglio e udienza di merito (per i soli riti accelerati) della Prima Sezione
20 maggio 2020 – camera di consiglio e udienza di merito (per i soli riti accelerati) della Terza Sezione
28 maggio 2020 – camera di consiglio e udienza di merito (per i soli riti accelerati) della Seconda Sezione.

17 giugno 2020 – camera di consiglio e udienza di merito della Prima Sezione
17 giugno 2020 – camera di consiglio e udienza di merito della Terza Sezione
17 giugno 2020 – camera di consiglio e udienza di merito della Seconda Sezione.

24 giugno 2020 – camera di consiglio e udienza di merito della Prima Sezione
24 giugno 2020 – camera di consiglio e udienza di merito della Terza Sezione
24 giugno 2020 – camera di consiglio e udienza di merito della Seconda Sezione.



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 26/2020

Il Presidente

Art. 2

Udienze camerali previste dal 6 aprile al 15 aprile 2020

1. I giudizi cautelari fissati per la trattazione nelle udienze camerali previste per il giorno 8 aprile 2020, sono decisi dal presidente o dal magistrato da lui delegato, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, secondo il rito di cui all' art 56 c.p.a., con decreto emanato nel rispetto dei termini di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a..
2. Per i medesimi giudizi, ove tutte le parti costituite ne facciano congiuntamente richiesta, le controversie passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note.
3. La richiesta di cui al comma 2 comporta adesione all'eventuale decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 c.p.a..
4. Nella medesima richiesta potranno essere indicate eventuali ragioni processuali che non consentono la decisione del ricorso in forma semplificata e potrà essere domandato che il collegio, ove intenda procedere in tal senso, disponga il rinvio della trattazione della misura cautelare alla successiva camera di consiglio.
5. Eventuali avvisi ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. su questioni di rito rilevate dal collegio sono comunicati alle parti con ordinanza che assegna un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie. La decisione sarà assunta in camera di consiglio, senza la fissazione di una nuova udienza.
6. I riti speciali fissati alla camera di consiglio dell'8 aprile 2020, per i quali non sia stata depositata, nei modi e nei termini anzidetti, la domanda di decisione sulla base degli atti, sono rinviati alla prima camera di consiglio utile.
7. Anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.
8. Per i giudizi cautelari fissati alle udienze camerali previste per il giorno 8 aprile 2020 è sempre salva la facoltà – ove motivi di urgenza non consentano la dilazione fino alla camera di consiglio – di proporre domanda di misura cautelare monocratica ai sensi dell'articolo 56 c.p.a..



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 26/2020

Il Presidente

Art. 3

Udienze di merito previste dal 15 aprile al 30 giugno 2020

1. In relazione al calendario fissato all'articolo 1, i ricorsi iscritti a ruolo delle udienze di merito previste fino al 30 giugno 2020 sono rinviati ad udienza successiva a tale data.
2. Potrà essere assicurata la fissazione all'udienza del 20 maggio 2020, per i soli riti accelerati, e alle udienze del 17 e del 24 giugno 2020, anche per i riti ordinari, delle cause per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. A tal fine il presidente terrà conto anche delle indicazioni fornite nelle eventuali domande di prelievo depositate in tempo utile.
3. I termini per il deposito di documenti e memorie dei ricorsi fissati o rifissati a decorrere dalla data del 20 maggio 2020 sono computati a ritroso dalla data della nuova udienza comunicata a cura della Segreteria.
4. Tutte le controversie fissate per la trattazione nel merito passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note, in aggiunta alle ordinarie memorie, sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
5. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 del decreto-legge n. 18 del 2020, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo 73, comma 1, c.p.a. sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.
6. Eventuali avvisi che ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. su questioni di rito rilevate dal collegio sono comunicati alle parti con ordinanza che assegna un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie. La decisione sarà assunta in camera di consiglio, senza fissare una nuova udienza.



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 26/2020

Il Presidente

Art. 4

Udienze camerali previste dal 15 aprile al 30 giugno 2020

1. Tutte le controversie fissate per la trattazione in camera di consiglio passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note, in aggiunta alle ordinarie memorie, sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
2. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 del decreto-legge n. 18 del 2020, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo.
3. Nelle note di udienza di cui al comma 1 le parti potranno indicare eventuali ragioni processuali che non consentono la decisione del ricorso in forma semplificata e domandare che il collegio, ove intenda procedere in tal senso, disponga il rinvio della trattazione della misura cautelare alla successiva camera di consiglio.
4. Eventuali avvisi ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. su questioni di rito rilevate dal collegio sono comunicati alle parti con ordinanza che assegna un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie. La decisione sarà assunta in camera di consiglio, senza fissazione di una nuova udienza.

Art. 5

Ricorsi elettorali dal 15 aprile al 30 giugno 2020

1. I ricorsi elettorali sono trattati nel rispetto dei termini stabiliti dal Titolo VI c.p.a. e passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 26/2020

Il Presidente

Art. 6
Copie cartacee

1. Ai sensi dell'articolo 84, comma 10, del decreto-legge n. 18 del 2020, il deposito delle copie cartacee del ricorso e degli scritti difensivi può avvenire anche a mezzo del servizio postale.
2. L'obbligo di provvedere a tale deposito è sospeso fino al 30 giugno 2020.

Art. 7
Attività presso la sede del Tribunale

1. Sono sospese le attività formative e convegnistiche presso la sede del Tribunale.
2. L'Ufficio relazione con il pubblico – URP è chiuso all'utenza esterna, cui non sarà consentito di accedere personalmente per richiedere informazioni. L'Ufficio relazioni con il pubblico – URP continua a garantire il servizio, dando le informazioni agli utenti tramite posta elettronica certificata ed email dell'Ufficio.
3. Gli Uffici restano chiusi nella giornata di sabato, fino a cessate esigenze, che verranno tempestivamente comunicate.

Art. 8
Misure organizzative

1. Il Segretario Generale provvederà ad adottare tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare l'applicazione al personale dipendente delle modalità di lavoro agile, nella massima estensione possibile.
2. Il medesimo provvederà ad individuare, con il supporto degli organi tecnici del Tribunale, le concrete modalità atte a consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali mediante collegamento da remoto.



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 26/2020

Il Presidente

Art. 9
Entrata in vigore

- 1.** Tutte le misure disposte con il presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione e restano efficaci fino a nuove disposizioni, da assumere anche ai sensi dell'art. 84, commi 2 e 3, del decreto legge n. 18 del 2020.
- 2.** Il presente provvedimento è trasmesso al Segretario Generale per le dovute disposizioni di servizio e le connesse attività organizzative e di vigilanza.
- 3.** La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne, ai Magistrati e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni interne, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Servizio per l'Informatica del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e all'A.N.M.A.
- 4.** Il predetto Ufficio è altresì incaricato di comunicare il presente decreto al Prefetto di Venezia, al Presidente della Regione Veneto, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione AULSS, all'Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché mediante affissione all'albo del Tribunale e in quello delle Segreterie delle Sezioni Interne e mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Bologna, 21 marzo 2020

Il Presidente
Maddalena Filippi

FILIPPI MADDALENA
21.03.2020 10:51:09 UTC

